

FOGLIO INFORMATIVO CREDITO DOCUMENTARIO ESTERO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione Legale:
Sede legale ed Amministrativa:
Numero di telefono:
Numero Verde:
Sito Internet:
PEC:
Cod. ABI:
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche:
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

illimity Bank S.p.A.
Via Soperga 9 - 20124 Milano
0282849400
800 89 44 66
www.illimitybank.com
illimity@pec.illimity.com
03395
5710
REA MI 2534291

Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione / Denominazione Sociale

Nome e Cognome Cod. Identificativo.....
Indirizzo Nr. Telefonico
Email
Iscrizione ad albo/elenco Nr.....
Qualifica

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Il **credito documentario** è uno strumento di pagamento e di incasso indicato quando le relazioni commerciali tra controparti di Paesi diversi non sono consolidate nel tempo. In particolare, le controparti (acquirente/importatore e venditore/esportatore) stipulano un contratto di compravendita e ne convengono il regolamento a mezzo credito documentario, concordandone condizioni e modalità.

Il credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca Emittente) su ordine e per conto di un proprio cliente, generalmente acquirente di merci o servizi all'estero (Ordinante), ad effettuare, o a fare effettuare da una propria corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Il credito può essere revocabile o irrevocabile: in mancanza di specifica indicazione il credito viene considerato irrevocabile.

Al credito può essere aggiunta la "conferma" o il rilascio di garanzia da parte della banca che rappresentano impegni inderogabili che si aggiungono a quello assunto dalla banca emittente il credito di pagare a seguito di una presentazione conforme di documenti.

La Banca Emittente, per svolgere il mandato ricevuto, incarica una propria corrispondente, o la stessa banca del beneficiario se con essa intrattiene rapporti, di informare il venditore dell'impegno assunto, specificando le condizioni e le modalità pattuite.

Il venditore della merce dovrà presentare i documenti commerciali, relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci, di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) con i termini e le condizioni previste dallo specifico credito e secondo i principi e le regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La Banca emittente, la banca confermantente o la banca designata che operi per loro conto, una volta ricevuti i documenti dall'esportatore e accertata la loro regolarità e provvede al pagamento addebitando il cliente importatore.

L'utilizzo di questo strumento consente di ottenere, soprattutto per il venditore/esportatore, i seguenti vantaggi:

- La certezza del pagamento, qualora egli rispetti le condizioni previste dal credito documentario
- La garanzia pressoché assoluta contro il rischio di insolvenza della controparte

La **Stand-by Letter of Credit (SBLC)** è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti previsti, solo nel caso non abbia ricevuto il pagamento dal debitore secondo i termini del contratto sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

I crediti documentari e le Stand-by Letter of Credit, con particolare riferimento ai mandati conferiti dal cliente e alle operazioni effettuate in esecuzione degli stessi, sono regolati dal contratto sottoscritto dalle parti e dalle "Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari" (testo redatto dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi – CCI - , versione vigente), dalle "Norme supplementari alle NUU per la presentazione elettronica" (NUUe, versione vigente) e dalla "Prassi bancaria internazionale uniforme per l'esame dei documenti nelle operazioni dei credito documentario" (PBIU, pubblicazione versione vigente della CCI), in quanto non espressamente derogate. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il credito documentario sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- poiché l'operazione di credito documentario è uno strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della Banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi, l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per il quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, quindi ad addebitarlo;
- rischio paese, cioè impossibilità di concludere l'operazione a causa di situazioni politiche, calamità naturali, ecc., che interessano il paese di riferimento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Di seguito, vengono riepilogate le condizioni economiche applicate al rapporto. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente.

CREDITI DOCUMENTARI IMPORT	
Commissione di servizio	0,25% dell'importo con un minimo di EUR 5,00,
Commissione di apertura	0,20% dell'importo per mese o frazione con un minimo di EUR 100,00
Commissioni di utilizzo a vista	0,25% dell'importo con un minimo di EUR 30,00
Commissioni di utilizzo differito	1 mese 0,40% 2 mesi 0,50% 3 mesi 0,70% 4 mesi 0,90% 5 mesi 1,10% 6 mesi 1,30% Con un minimo (per tutte le durate) di EUR 50,00
Commissioni di mancato utilizzo	0,25% dell'importo con un minimo di EUR 30,00
Spese fisse per operazione di apertura	Euro 15,00
Diritto fisso per modifica	Euro 50,00
Spese di preavviso	Euro 15,00
Spese fisse per operazione di regolamento	Euro 15,00
Recupero spese per spedizione documenti a mezzo corriere	Quelle reclamante dal corriere.
Valuta applicata	Data dell'operazione

CREDITI DOCUMENTARI EXPORT	
Commissione di servizio	0,25% dell'importo con un minimo di EUR 5,00,
Diritto fisso per notifica	Euro 50,00
Diritto fisso per modifica	Euro 50,00
Commissioni di utilizzo a vista	0,25% dell'importo con un minimo di EUR 30,00
Commissioni di conferma (solo se apponibile dalla nostra corrispondente italiana)	Da concordarsi ogni volta in base al Paese emittente
Commissioni per rilascio di garanzia	Da concordarsi ogni volta in base al Paese emittente
Commissioni di mancato utilizzo	0,25% dell'importo con un minimo di EUR 30,00
Spese fisse per controllo documenti (per operazioni in cui l'Istituto non è banca designata, confermante, avisante, ma effettua solo consulenza ed inoltra documenti)	Euro 100,00
Spese fisse su accredito ricavi	Euro 10,00
Recupero spese per spedizione documenti a mezzo corriere	Quelle reclamante dal corriere.
Valuta applicata sia per crediti in euro che in divisa	2 giorni lavorativi (calendario forex)

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il credito documentario può essere emesso solo in forma irrevocabile, pertanto non può essere revocato né modificato senza il consenso scritto del beneficiario e della sua Banca.

Dal contratto di affidamento per l'emissione di crediti documentari import, Il Cliente e la Banca hanno facoltà di recedere, nonché di ridurlo o sospenderlo, in qualsiasi momento, purché non siano ancora in essere Crediti Documentari import non ancor perfezionati.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo dell'affidamento concesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca al seguente indirizzo:

illimity Bank S.p.A.,

Oggetto "Reclamo",

Via Soperga, 9 - 20124 Milano, oppure

- tramite posta elettronica all'indirizzo: reclami@illimity.com;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: illimity@pec.illimity.com;

oppure possono essere presentati presso la Succursale di Modena della Banca.

La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari ovvero 15 giorni lavorativi dal ricevimento, salvo situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, in caso di reclami aventi ad oggetto servizi di pagamento. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria prevista dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - all'Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all'obbligo previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere:

- all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario",
- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento, oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia."

LEGENDA

Apertura	<i>Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by Letter of Credit, cioè quando la banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. Il credito documentario è irrevocabile, quindi solo il beneficiario può rifiutarlo o autorizzarne la chiusura anticipata.</i>
Banca Emittente	<i>Banca che assume l'impegno, per conto del cliente (Ordinante), nei confronti del fornitore di merci o servizi.</i>
Banca Designata	<i>Si tratta della Banca presso la quale il credito documentario è utilizzabile. Può essere "any bank" nel caso di crediti documentari utilizzabili presso qualsiasi banca.</i>
Beneficiario	<i>Il fornitore delle merci e servizi oggetto della transazione</i>
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	<i>Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle regole "Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 Rev 2007 – UCP) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabile. Oltre alle NUU600, la Camera di Commercio Internazionale ha predisposto anche una pubblicazione per l'esame dei documenti nei crediti documentari, denominata "Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU)" Pubblicazione n. 681, pubblicata sempre nel 2007. La CCI ha inoltre elaborato le Norme ed Usi Uniformi relative agli incassi, la cui ultima pubblicazione del 1995 è comunemente identificata come "Pubblicazione nr 522" e rappresenta il testo di riferimento sul regolamento delle operazioni di incasso documentario.</i>
Credito Documentario (Lettera di Credito)	<i>Impegno di una Banca (Emittente) assunto per conto dell'Ordinante (importatore, debitore, acquirente) ad effettuare una prestazione "onorare un impegno" (pagamento a vista, impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) a favore di un terzo beneficiario (esportatore, creditore, venditore) contro presentazione di determinati documenti, conformi alle istruzioni contenute nel credito documentario.</i>
Irrevocabile	<i>L'impegno della Banca emittente non può essere modificato o annullato senza l'accordo di tutte le parti interessate.</i>
Modifica	<i>Indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.</i>
Ordinante	<i>Il cliente della Banca che conferisce alla medesima l'ordine di pagare il fornitore estero (Beneficiario)</i>
Presentazione conforme	<i>Si tratta di presentazione dei documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito documentario, alle disposizioni applicabili dalle norme e dagli usi uniformi (NUU) della CCI e alla prassi bancaria internazionale uniforme.</i>

Prestazione prevista dal credito	<i>Quando vengono presentati documenti conformi ai termini e alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla Banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno. Nel caso di credito confermato la Banca del Beneficiario si assume, nei confronti del medesimo, gli stessi obblighi della Banca emittente.</i>
Rischio Paese	<i>Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese per cause agli stessi non imputabili (situazione economica, cause politiche, calamità naturali, ecc.)</i>
Utilizzo	<i>E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per ricevere la prestazione.</i>
Stand-by Letter of Credit	<i>Impegno inderogabile della Banca Emittente che si basa sulla valutazione della conformità dei documenti da presentare in base alle prescrizioni riportate dalla stessa Stand-by. La natura preminente della Stand-by è quella di garanzia, infatti si attiva solo se il debitore non ha d'iniziativa effettuato il pagamento o la prestazione prevista.</i>